SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1478)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(BIASINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

Interpretazione dell'articolo 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni per favorire l'occupazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, prevedeva l'ammissione ad un esame di idoneità, per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso articolo 26-*ter*, al quinto comma, consentiva agli impiegati di ruolo, in servizio, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale era stato indetto l'esame di partecipare all'esame stesso.

Con la legge 6 febbraio 1981, n. 21, è stata disciplinata l'ammissione, all'esame di idoneità *ex* articolo 26-*ter* di cui alla citata legge n. 33 del 1980, dei « giovani » che non abbiano potuto sostenere la prova scritta a causa di impossibilità obiettiva e documentata, con le medesime modalità previste dai bandi relativi agli esami ai quali i giovani non hanno potuto partecipare.

Poichè la legge 6 febbraio 1981, n. 21, non nomina il personale di ruolo dell'amministrazione dello Stato e poichè anche a tale personale, che si sia trovato nella identica situazione di obiettiva, documentata impossibilità di sostenere la prova nella prima tornata di esami, deve darsi la stessa possibilità di un'altra tornata, in difetto di che la norma di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21, violerebbe la parità voluta dal legislatore nell'emanazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, si propone il seguente articolo unico che, in via di interpretazione dell'articolo 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, estende tale possibilità anche al personale di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La norma dell'articolo 2 della legge 6 febbraio 1981, n 21, che ammette i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, a sostenere la prova scritta ed il successivo colloquio relativi agli esami di idoneità previsti dal terzo comma dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1980, n. 33, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, si intende estesa anche agli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26-*ter* su richiamato che si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

Con decreto del Ministro competente verrà fissata la data della prova scritta qualora non sia più possibile farla coincidere con quella stabilita per i giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.